



Regione Lombardia

DECRETO N. 12623

Del 24/09/2021

Identificativo Atto n. 5630

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DI ALCUNE SPECIE DI AVIFAUNA
ADEGUAMENTO AL PARERE ISPRA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTE:

- la L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;
- la l.r. 25 marzo 2016, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;
- Il Decreto n. 10435 del 29/07/2021 ad oggetto: “Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.”;
- la DGR n. 5270 del 23/9/2021 ad oggetto: “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022. Adeguamento al parere ISPRA”;
- il documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU



Regione Lombardia

(2014), versione 2014, di seguito chiamato Key Concepts", che costituisce l'attuale riferimento ufficiale della CE sui tempi di migrazione;

ESAMINATI:

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici", della Commissione europea del febbraio 2018, di seguito definita "Guida interpretativa";
- il documento della Commissione europea del 2018 "International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur*" (2018 to 2028);
- il rapporto di ISPRA: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" (2009);
- il documento di ISPRA: "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (L.96/2010);
- l'accordo sul "Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)" sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, registrato al rep. n. 35/CSR;

PRESO ATTO che l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ha promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1601 del 20/9/2021, contro Regione Lombardia per l'annullamento, previa emanazione di decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte e successiva sospensione collegiale del Decreto D.U.O. n.12303 del 17 Settembre 2021 nonché della DGR Lombardia n.XI/5169 del 02.08.2021";

CONSIDERATO che, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione Quarta, con decreto cautelare n. 01601/2021 REG.RIC. pubblicato il 21/09/2021 sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2021, ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati dalla LAC (DDUO n.12303/2021 e DGR n.5169/2021) fino al 7 ottobre 2021, data prevista per la trattazione in Camera di consiglio, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA – ad eccezione di Moriglione e di Combattente;



Regione Lombardia

DATO ATTO che la predetta sospensione degli atti impugnati potrebbe comportare, senza le integrazioni previste da tali atti, in attuazione della l.r. n.17/04, una generale regolamentazione di minor tutela delle specie oggetto dei provvedimenti regionali sospesi;

RITENUTO, pertanto, di assumere nuove determinazioni in ordine alla riduzione, ai sensi dell'art. 1 c. 7 della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna per la stagione venatoria 2021/2022, in adeguamento sostanziale al parere di Ispra, così come richiesto dal Presidente del Tribunale Amministrativo, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

TENUTO CONTO del parere richiesto a Ispra sulla proposta di calendario venatorio di Regione Lombardia per la stagione venatoria 2021/22 con nota prot. M1.2021.0052169 del 23.03.2021;

PRESO ATTO della nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, in cui si evidenziano, i seguenti aspetti relativi alle specie cacciabili:

- Tortora selvatica – in considerazione della recente moratoria dell'attività venatoria alla specie indicata dal Ministero della transizione ecologica (trasmessa alle regioni con nota n. 29730 del 22 marzo 2021) e dello stato di conservazione sfavorevole, l'Istituto ritiene che debba essere prevista la sospensione del prelievo della specie per la stagione venatoria in esame;
- Moretta - stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000, l'Istituto ritiene che per il momento debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla specie Moretta anche tenendo conto dello stato non favorevole (Spec 3 secondo BirdLife International 2017);
- Moriglione e Pavoncella - l'Istituto richiama la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 dove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;
- Combattente - visto lo stato di conservazione della specie e l'assenza di monitoraggio sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, ISPRA ritiene che il prelievo venatorio del Combattente dovrebbe continuare a non essere autorizzato;
- Allodola – l'Istituto invita ad adottare tutte le misure previste nel relativo “Piano di gestione nazionale” a iniziare dall'apertura all'1 ottobre 2021 della caccia alla



Regione Lombardia

specie;

- Quaglia - l'Istituto ritiene opportuno prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2021;
- Beccaccia - ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre, evidenziando inoltre la necessità di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo alla specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo');

VALUTATO, per quanto riguarda:

- la Tortora selvatica di prevedere la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;
- la Moretta di prevedere la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;
- il Moriglione e la Pavoncella, di prevedere la sospensione del prelievo venatorio come previsto nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 e indicato nel parere ISPRA;
- il Combattente, di prevedere la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;
- l'Allodola, di prevedere il prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal "Piano di gestione nazionale dell'Allodola" ovvero:
 - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
- la Quaglia di prevedere la chiusura della stagione venatoria il 31 ottobre 2021;
- la Beccaccia di prevedere la chiusura della stagione venatoria il 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo "ondate di gelo", è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura



Regione Lombardia

Natura e biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, la valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con DGR n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

RITENUTO di disporre che la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere per la stagione venatoria 2021-2022 per le seguenti specie, in conformità al parere Ispra trasmesso con nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021):
 - Tortora selvatica: sospensione del prelievo venatorio;
 - Moretta: sospensione del prelievo venatorio;
 - Moriglione e Pavoncella: sospensione del prelievo venatorio;
 - Combattente: sospensione del prelievo venatorio;
 - Allodola: prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal "Piano di gestione nazionale dell'Allodola" ovvero:
 - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;



Regione Lombardia

- Quaglia: chiusura della stagione venatoria il 31 ottobre 2021;
- Beccaccia: chiusura della stagione venatoria il 31 dicembre 2021 comunque nel rispetto del protocollo "ondate di gelo", come approvato con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021;
- 2. di stabilire che la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;
- 3. che le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29.07.2021 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge